



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF110

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	COMPLIANCE PER I CORRISPETTIVI DA VENDING MACHINE
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 634-636; PROV. N. 195328 DEL 13/06/2019 – RF flash 004/2018 e 043/2018
CIRCOLARE DEL	14/06/2019

Sintesi: con il Prov. 13/06/2019, l'Agenzia prosegue nell'attività di compliance fiscale con l'invio delle comunicazioni di irregolarità ai contribuenti che presentano anomalie in merito alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni/prestazioni effettuate tramite distributori automatici

Sono previste due diverse tipologie di comunicazione a seconda se il contribuente risulta aver censito dei distributori automatici, o meno.

Il contribuente che riconosca la commissione di errori potrà avvalersi del ravvedimento operoso.

Come noto, la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto una procedura finalizzata a favorire la correzione spontanea di errori/omissioni commessi dai contribuenti (cd. "compliance"), disponendo che:

- l'**Agenzia comunichi** al contribuente gli **elementi/informazioni** in suo possesso
- utili per una **valutazione** in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari, valore della produzione dichiarati.

IL PROVVEDIMENTO DEL 16 GIUGNO 2019

Col Prov. del 13/06/2019, l'Agenzia ha posto sotto osservazione il corretto adempimento degli obblighi:

- ➔ di **memorizzazione** elettronica e **trasmissione** telematica dei dati dei **corrispettivi** dei distributori automatici (cd. "vending machine") di cui ai co. 2 e 4, dell'art. 2, D.lgs. 127/2015
- ➔ **al fine di far emergere la possibile sottrazione di basi imponibili**



Nota: per l'attività di analisi dei flussi pervenuti, l'Agenzia ha **preso a riferimento l'anno 2018**, in quanto anno dal quale l'adempimento è stato posto "a regime" (inclusendo i distributori automatici "non evoluti", anche se in una fase cd. "transitoria").

EVOLUZIONE NORMATIVA (D.lgs. 127/2015, art. 2, c. 2)

Per i soggetti passivi che effettuano **cessioni/prestazioni tramite distributori automatici**:

- la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
- è diventata obbligatoria con decorrenze diverse a seconda della tipologia di apparecchio
 - ✓ in generale: a decorrere **dal 1/04/2017**
 - ✓ per quelli "non evoluti" (cioè privi della "porta di comunicazione"): a decorrere **dal 1/01/2018**

Le **modalità attuative** (tempi e modalità del primo "censimento" degli apparecchi; periodicità e modalità di effettuazione degli invii, ecc.) sono state disposte dai seguenti provvedimenti (e relativi allegati):

- [Prov. 30/06/2016](#): specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi di vending machine dotati di "porta di comunicazione" (per lo "scarico" dei dati)
- [Prov. 29/11/2016](#): modifiche alle specifiche tecniche del Prov. del 30/06/2016
- [Prov. 30/03/2017](#): specifiche tecniche per l'invio dei corrispettivi delle vending machine prive di una porta di comunicazione.

Con la [RF 004/2018](#) è stato fatto il punto della situazione al 1 gennaio 2018, alla luce dei chiarimenti della prassi dell'Agenzia delle Entrate.


COMPLIANCE E COMUNICAZIONI


Ai fini della compliance, l'Agenzia delle Entrate invia le **comunicazioni** (tramite PEC), basate su 2 tipologie di criteri, a seconda che gli apparecchi siano risultati censiti o meno.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

CONTRIBUENTI	
SENZA CENSIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	<p>Sono quelli che, sulla base dei dati presenti in Anagrafe:</p> <ul style="list-style-type: none"> svolgono l'attività di commercio tramite distributori automatici, avendo dichiarato un codice ATECO "47.99.20" e non hanno censito alcun distributore automatico. <p> Esimente: il contribuente deve provvedere a variare il codice ATECO (inserendo quello corretto nel prossimo mod. Redditi 2019) ove ravvisino che l'attività effettivamente esercitata fin dal 2018 non corrisponde al codice ATECO dichiarato.</p>
CON CENSIMENTO DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI	<p>Sono quelli che, pur avendo censito i propri distributori automatici:</p> <ul style="list-style-type: none"> presentano ripetute anomalie (es: periodi in cui non risultano corrispettivi inviati) relative alle trasmissioni dei dati effettuate.

CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI	
<ul style="list-style-type: none"> codice fiscale, denominazione o cognome e nome del contribuente numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta codice atto (da indicare nel Mod. F24, in caso di versamenti per ravvedimento operoso) 	
	
<ul style="list-style-type: none"> descrizione della tipologia di anomalia riscontrata, che può riguardare: <ul style="list-style-type: none"> l'assenza di censimento di distributori automatici; la presenza di anomalie nella trasmissione dei dati dei corrispettivi. indicazione circa la possibilità per il destinatario di consultare l'allegato alla comunicazione, contenente il dettaglio delle anomalie riscontrate, <ul style="list-style-type: none"> con riferimento a ogni distributore automatico, identificato con il n. di matricola, accedendo all'area "L'Agenzia scrive" del portale "Fatture e corrispettivi", sezione "Consultazione", o del proprio Cassetto fiscale. indicazioni sugli adempimenti richiesti per la regolarizzazione, avvalendosi del ravvedimento operoso invito a richiedere informazioni o a fornire chiarimenti e documenti, qualora il contribuente intenda giustificare le anomalie riscontrate, usando l'indirizzo di posta elettronica dedicato. 	

REGOLARIZZAZIONE

I contribuenti che riconoscano errori/omissioni segnalati negli adempimenti di memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi:

- possono **regolarizzare** la propria posizione fruendo del **ravvedimento operoso**
- relativamente
 - non solo alle **violazioni riferite alla trasmissione telematica** dei corrispettivi (previste dall'art. 2, co. 6, del medesimo D.lgs. 127/2015)
 - ma anche per eventuali **violazioni connesse**: omessa annotazione dei corrispettivi; dichiarazioni Iva /o redditi "infedeli" o omesse; LI.PE. errate; ecc..



N.B.: in quest'ultimo caso si ricorda **non può operare il cumulo giuridico**; pertanto il contribuente dovrà valutare se sia più conveniente

- procedere al **ravvedimento operoso di tutte le violazioni** commesse
- o **attendere l'accertamento** dell'Ufficio che applicherà il **cumulo delle sanzioni** (comunque riducibili a 1/3 in caso di omessa impugnazione dell'atto e pagamento nei 60 giorni successivi).



Art. 2, co. 6, D.Lgs. 127/2015 "Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi del comma 1 e ai soggetti di cui al comma 2 si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

Art. 6, co. 3, D.Lgs. 471/1997: "Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione e' in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. **Se non constano omesse annotazioni**, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con **sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000**".

Art. 12, co. 2, D.Lgs. 471/1997: "Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei mesi".

SANZIONI ACCESSORIE

L'art. 2 co. 6 D.lgs. 127/2015 prevede trovino applicazione le sanzioni accessorie di cui all'art. 12 D.lgs 471/97 riferite alle violazioni circa la certificazione dei corrispettivi, prevedendo:

- ✓ la possibilità di **sospensione dell'attività** per un periodo **da 3 giorni ad 1 mese**
- ✓ qualora siano contestate **nel corso di 5 periodi** almeno **4 violazioni** compiute **in giorni diversi**.

Nel caso di omessa trasmissione dei corrispettivi si verterà, al massimo, nell'ambito di una singola contestazione, ancorché riferita a violazioni compiute in giorni diversi (si pensi al caso in cui l'invio non sia avvenuto su base giornaliera per le vending machine "evolute").

Esempio1

Un autolavaggio "non evoluto" ha omesso di effettuare la trasmissione dei corrispettivi relativi a tutto il **mese di gennaio 2018** (che avrebbe potuto effettuare entro i 60 gg successivi), pari ad **€ 15.000**, pur avendo proceduto:

- alla loro **ordinaria annotazione sul registro dei corrispettivi** (i corrispettivi potranno non essere annotati solo dal 2019, quando la trasmissione telematica risulterà generalizzata)
- ed avendo regolarmente dichiarato gli importi ai fini Iva.

Anche le comunicazioni periodiche delle liquidazioni risultano corrette (tali dati non andavano, inoltre, inseriti nello spesometro).

In tal caso l'Ufficio potrà solo contestare la sanzione di €. 250, in quanto "non costano omesse annotazioni". Il contribuente decide, pertanto, di effettuare ravvedimento operoso, procedendo a versare la sanzione ridotta a 1/7 (in quanto interviene oltre il termine del mod. Iva 2019):

✓ **versamento dovuto: $1/7 \times 250 = \text{€ } 35,71$**

che non è chiaro se debba essere effettuato:

- con il codice 8904 (in quanto si verte nell'ambito di una violazione Iva)
- o il codice 8911 (in quanto riferito ad una "comunicazione" dei dati dei corrispettivi).

Esempio1

Nel caso precedente si ponga ora che i corrispettivi **non siano stati annotati** sul relativo registro; in tal caso si verte in una serie di violazioni sostanziali, da ravvedere autonomamente:

- 100% dell'Iva non annotata sul registro dei corrispettivi (abbattimento a 1/7)
- 90% della minore imposta risultante dal mod. Iva 2019 (abbattimento a 1/8)

mentre nessuna violazione sarà contestata ai fini dei redditi (dovendo essere ancora presentata della relativa dichiarazione).

Andrà, poi, regolarizzata le LI:PE del 1° trimestre 2018, tramite compilazione del quadro VH nel mod. Iva 2019 integrativo e versamento della relativa sanzione (€. 500 ridotta a 1/7).